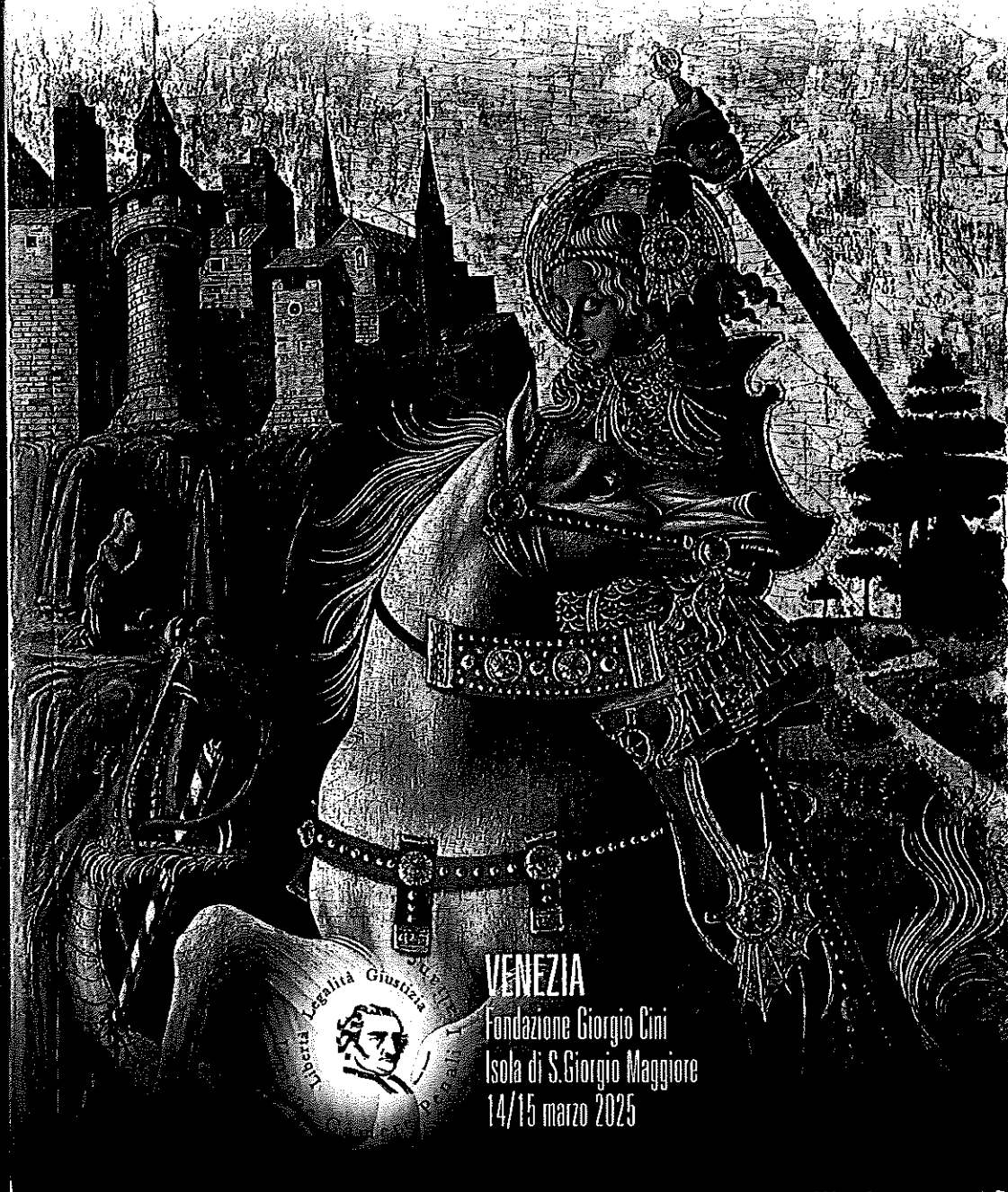


TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO



VENEZIA

Fondazione Giorgio Cini
Isola di S. Giorgio Maggiore
14/15 marzo 2025

Questo libro raccoglie i frutti di un impegno comune e conserva le tracce di incontri e legami.

Lo dedichiamo con riconoscenza e affetto al nostro prezioso amico, l'Avvocato Pasquale Annicchiarico, componente di Giunta, già Presidente della Camera Penale di Brindisi, che di questo percorso è stato parte viva donando idee e riflessioni con il rigore, la competenza e la generosità che gli erano proprie.

La sua preziosa presenza vive in queste pagine così come il suo ricordo e il suo esempio albergano in tutti noi.

TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO

ATTI DEL CONVEGNO



VENEZIA

Fondazione Giorgio Cini
Isola di S. Giorgio Maggiore
14/15 marzo 2025



TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO

14-15 MARZO 2025

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore
Fondazione Giorgio Cini



Fondazione
dell'Unione
delle Camere
Penali Italiane



Camera
Penale
Venezia

PROGRAMMA

VENERDÌ 14 MARZO

Ore 14.30 | Saluti istituzionali

Avv. Renato Alberini, Presidente Camera Penale Veneziana
Dott. Gianfelice Rocca, Presidente Fondazione Giorgio Cini

Ore 15.00

Presentazione

Avv. Francesco Petrelli, Presidente UCPI

Relazione introduttiva

Avv. Rinaldo Romanelli, Segretario UCPI

Ore 16.00 | I Tavola rotonda

INDAGINI - AZIONE - PROCEDIBILITÀ

Relazione Prof. Daniele Negri

Avv. Prof. Fabio Alonzi

Prof. Francesco Bartolo Morelli

Avv. Valerio Murgano

Avv. Prof. Fabrizio Siracusano

Ore 17.30 | II Tavola rotonda

LE INVALIDITÀ

Relazione Avv. Prof. Filippo Dinacci

Prof.ssa Rosita Del Coco

Prof.ssa Clelia Iasevoli

Avv. Prof. Simone Lonati

Avv. Luigi Miceli

Interviene il Ministro della Giustizia,
On.le Carlo Nordio

SABATO 15 MARZO

Ore 9.30 | III Tavola rotonda

I RITI ALTERNATIVI

Relazione Avv. Prof. Luca Marafioti

Avv. Prof. Donatello Cimadomo

Avv. Mario De Giorgio

Avv. Barbara Sorgato

Avv. Prof. Gianluca Varraso

Ore 11.00 | IV Tavola rotonda

IL DIBATTIMENTO

Relazione Avv. Prof. Oliviero Mazza

Avv. Laura Antonelli

Avv. Roberto D'Errico

Avv. Irene Guerini

Avv. Prof. Gaetano Pecorella

Ore 14.30 | V Tavola rotonda

PROVA SCIENTIFICA - ATIPICA

Relazione Prof.ssa Carla Pansini

Avv. Prof. Luca Luparia Donati

Prof.ssa Benedetta Galgani

Avv. Prof. Alessandro Pasta

Ore 16.00 | VI Tavola rotonda

LE IMPUGNAZIONI

Relazione Avv. Eriberto Rosso

Avv. Prof. Emanuele Fragasso jr

Prof.ssa Antonella Marandola

Avv. Ladislao Massari

Avv. Beniamino Migliucci



SOMMARIO

Saluti istituzionali	7
Presentazione	12
Relazione introduttiva	16
Capitolo I Tavola rotonda	21
INDAGINI-AZIONE-PROCEDIBILITÀ	
Capitolo II Tavola rotonda	48
LE INVALIDITÀ	
Capitolo III Tavola rotonda	72
I RITI ALTERNATIVI	
Capitolo IV Tavola rotonda	91
IL DIBATTIMENTO	
Capitolo V Tavola rotonda	115
PROVA SCIENTIFICA-ATIPICA	
Capitolo VI Tavola rotonda	132
LE IMPUGNAZIONI	
Conclusioni	157

Avv. Prof. Filippo Dinacci



Cominciamo questa sessione di lavoro che riguarda un tema particolarmente critico del processo, costituito dalle invalidità che, dal punto di vista ideologico, preferisco declinare in termini di sanzioni processuali.

Questo convegno origina da un obiettivo preciso, e cioè il risveglio delle coscienze giuridiche sui principi che vengono pedissequamente violati. Fenomeno, questo, che accade in particolare nella materia delle sanzioni, dove prima ancora che essere analizzatori del comando giuridico, dobbiamo essere degli osservatori delle dinamiche processuali. E ciò perché il sistema delle sanzioni, forse più di altri, è stato vittima di esondazioni del formante giurisprudenziale, il quale ne ha neutralizzato le connesse funzioni di garanzia. Allora, qui, l'indirizzo della riforma deve essere consapevole degli insegnamenti di Giovanni Conso, laddove ammoniva che la norma sta là, ma la comportamentistica processuale è quella che le dà contenuto. E se quest'ultimo risulta elusivo del precetto, non si è in presenza di condotte che assolvono al dovere di "osservanza" del comando giuridico.

Si deve cercare di dare contenuto e di garantire effettività al sistema delle sanzioni; e qui una premessa di metodo appare necessaria.

Le sanzioni costituiscono un presidio di garanzia nell'immanente conflitto che connota il processo penale tra individuo e autorità. Alle medesime è attribuito il ruolo di garantire l'osservanza dei modi del procedere, e cioè di quei modi e di quelle regole che il giudice – ossia l'autorità – deve rispettare nell'esercizio del potere.

Emerge così l'unica visione ideologicamente corretta della norma processuale, che è quella che riguarda – e che in particolare la riguarda – non come esercizio di potere, bensì come limite al potere stesso. E il limite, per poter operare, deve essere effettivo; e per essere tale necessita di sanzioni non derogabili.

Dai tempi del diritto romano si metteva in evidenza come le *leges minus quam perfectae* mostrassero una scarsa incidenza operativa e, quindi, con gli odierni suggerimenti di riforma contenuti nell'articolato si è cercato di rafforzare ancor di più la portata operativa delle sanzioni e, in particolare, si è tentato di ricondurre queste ultime all'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento. In tal modo viene in gioco il rispetto dello schema legale; un rispetto preteso, quindi, anche quando la non corrispondenza alla fattispecie normativa (si segnala l'importanza del concetto di fattispecie, che è un concetto di garanzia) costituisca una mera irregolarità. Ne è dimostrazione l'articolo 124 del codice di procedura penale.

Stesso discorso può effettuarsi sull'altro versante del profilo sanzionatorio, che è quello dell'inutilizzabilità. In questa sede il problema si ingigantisce e si moltiplica perché l'inutilizzabilità, come forma di limite al potere, va a toccare il perimetro della conoscenza giudiziale, individuandone uno specifico limite.

E qui occorre intendersi, piaccia o non piaccia, il sistema processualpenalistico non richiede una conoscenza qualsiasi essa sia, ma una conoscenza garantita da certi modi, da certe forme, da certi limiti, da certe regole. Si rifiutano, in sostanza, forme di accertamento "onnivoro"; solo in questo modo si può tentare di garantire un processo giusto.

An
zabilit
dove l
partic
dell'at
un'esp

Ep
dalla f
sanzi
conse
si è al
dica d
sione.

In
senza
modo
nale, i

Ne
fronta
norma
blema
una d
cond

Si
"l'inut
affern
Per co
con ri
sidio,
vertit

Si
renza
conte
norm

N
spruc
distor

la spe
forte
chiari

Anche in tale sede dobbiamo registrare momenti di alchimia giurisprudenziale. L'inutilizzabilità – si è già detto nella tavola rotonda precedente – viene ridotta ad un vizio relativo, laddove la norma espressamente la commina, come tutti sappiamo, in termini assoluti; ma, in particolare, la partita interpretativa tendente a declinare in termini di neutralizzazione il vizio dell'atto si gioca nel tentativo di riconoscere il divieto d'uso conoscitivo solo a fronte di un'espressa previsione di legge.

Eppure, il dato normativo fa riferimento ad un "divieto di legge", e cioè ad un atto difforme dalla fattispecie probatoria di riferimento indipendentemente dalla previsione espressa di una sanzione, per il semplice motivo che esiste un'apposita disposizione di carattere generale. Ne consegue che, *expressis verbis*, il legislatore ritiene ricorrere il vizio in questione ogniqualvolta si è al cospetto di una divaricazione dell'atto dal modello legale. Quindi, una costruzione giuridica declinata, indiscutibilmente, non in termini di divieto espresso, ma di semplice permesso.

In sostanza, se la fattispecie probatoria consente un'acquisizione conoscitiva solo in presenza di alcuni requisiti, la loro mancanza ne determina la non fruibilità del sapere in quel modo acquisito. Si genera così, come riconosciuto anche recentemente dalla Corte costituzionale, un'inefficacia genetica a produrre conoscenze giudiziali.

Ne deriva che i tentativi riduttivi del perimetro di operatività del "divieto d'uso" non si confrontano con il concetto di fattispecie. In altri termini, se ci sono dei requisiti richiesti dalla norma per poter realizzare e – torno ancora a dire – esercitare un certo potere (perché il problema è sempre tra potere e limiti al potere), e questi requisiti non vengono rispettati, si realizza una divaricazione tra schema legale e fatto concreto la quale, implicando un divieto di legge, conduce evidentemente all'inutilizzabilità.

Sul piano operativo il tema ha anche delle conseguenze paradossali, perché quando si dice "l'inutilizzabilità non riguarda i modi acquisitivi, riguarda solo l'illegittimità della prova *ex se*", è affermazione impegnativa, affermazione forte, affermazione al di fuori della volontà della legge. Per convincersene basti pensare che l'illegittimità della prova *ex se* non potrà mai rinvenirsi con riferimento ad una prova non disciplinata. Si perviene, in tal modo, ad un'assenza di presidio, una sorta di *far west* giuridico, proprio in un settore dove la tutela è maggiormente avvertita in ragione dell'atipicità della disciplina che può condurre ad inedite libertà di forma.

Sul punto le esegesi giurisprudenziali non possono essere accettate ed esprimono insofferenza per i modi conoscitivi, non considerando che questi ultimi sono caratterizzati da un valore contenutistico. Tale tema involge non solo doveri di obbedienza al contenuto prescrittivo della norma, ma anche ai valori ideologici del processo.

Non ho mai particolarmente condiviso quel legiferare che rincorre gli orientamenti giurisprudenziali con istinti correttivi, perché spesso e volentieri quando ciò accade si creano delle distonie di sistema, causate dalla tendenza a specificare sempre di più la norma anche laddove la specificazione è ultronea. Tuttavia, a fronte di prese di posizione – scusatemi il linguaggio forte – caratterizzate da "libertinaggio interpretativo", qualcosa bisogna fare e occorre, quindi, chiarire che la volontà legislativa è in una certa direzione.

Medesima situazione si verifica per le nullità, dove si riscontrano florilegi giurisprudenziali

di natura extra-normativa che non sono oggettivamente accettabili. Se si analizzano i casi in cui – e non voglio ovviamente toccare il tema degli amici relatori che seguiranno – la giurisprudenza riconosce alcune sanzioni, alcune nullità, il quadro è oggettivamente avvilente.

Si ragiona, spesso e volentieri, come se non esistesse una categoria generale delle nullità. Ci troviamo di fronte a dei formanti giurisprudenziali che traggono origine dal rilievo secondo cui posto che “la norma non è prevista a pena di nullità, ergo non c’è sanzione”.

Il ragionamento, però, deve essere diverso in quanto, laddove la norma garantisca un determinato settore di disciplina – ad esempio il diritto di difesa – e pur non contenendo lo specifico sintagma “a pena di nullità”, il metodo epistemico corretto è quello di valutare se quella fattispecie processuale possa essere ricondotta nel contenitore generale dell’articolo 178 c.p.p.. Si palesa un vizio di metodo che non può non ripercuotersi sul risultato interpretativo.

Sintomatica è, in tal modo, la circostanza che il principio di tassatività diretto a tutelare presidi di garanzia venga utilizzato per eludere i medesimi attribuendogli, in sostanza, un finalismo contrario a quello per cui è stato introdotto nell’ordinamento.

Stessa cosa dicasi – e anche qui voglio fare solo un accenno – per il vizio di capacità e costituzione del giudice. Sul tema si assiste ad un cortocircuito giurisprudenziale che comporta, a mio modo di vedere, anche delle conseguenze di squilibrio del sistema. Mi spiego meglio, nel momento in cui la giurisprudenza afferma che il vizio di capacità del giudice è solo il vizio di capacità generica, individuata nell’astratta capacità del giudice ad assumere le funzioni giurisdizionali e, quindi, si esclude la rilevanza del vizio di capacità specifica, si generano confusioni tra le categorie generali. Basti pensare che, per come è costruito il vizio di capacità generica, si determina una sovrapposizione col concetto di atto inesistente.

Ed allora lo squilibrio di sistema sta nel fatto che, per come viene interpretata, tale situazione giuridica si va a confondere con un’altra non normata, di enucleazione giurisprudenziale, che dovrebbe riguardare solo i casi non disciplinati.

Ma il vizio occulto che si annida in questa esegesi lo si ricava dalle decisioni in tema di incompetenza funzionale, perché in quella sede la Cassazione non ha remore a ricondurre l’incompetenza in discorso nella categoria della nullità assoluta *sub specie iuris* del vizio di capacità specifica di esercizio delle funzioni; se così è, non si comprende perché tale vizio venga riconosciuto a corrente alternata.

Medesimi rilievi si possono formulare anche per quanto concerne l’altra tipologia di nullità generale, e cioè quella che riguarda l’iniziativa del PM nell’esercizio dell’azione penale.

Anche in questo caso – l’argomento, immagino, sarà trattato da qualcuno dei relatori successivi – un’analisi giurisprudenziale evidenzia forti momenti di scollamento tra il dato normativo e le realtà operative. Si prendano ad esempio le prese di posizione in tema di instaurazione di alcuni riti speciali al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Sul punto non pare controvertibile il collegamento tra la legittima instaurazione di un rito e l’esercizio dell’azione penale. Ebbene, anche lì ci sono resistenze forti e incomprensibili; si rinvencono decisioni che declinano quelle situazioni in vario modo, ma nessuna riconosce il vizio della nullità assoluta.

50 | Allora – e vado a concludere – il problema è che si è vissuto per anni il tema delle sanzioni

processuali nell'ottica di una contrapposizione tra efficienza e garanzia. Si deve prendere contezza che tale impostazione ideologica non è più attuale.

Al di là del fatto che una lettura rispettosa della Costituzione non consente il perseguimento di esigenze efficientistiche tramite una limitazione dei diritti, occorre prendere atto che il perimetro delle sanzioni processuali tocca i temi del giusto processo. E se quei valori vengono violati, sullo sfondo vi è la revisione processuale normativizzata dall'attuale art. 628-bis c.p.p..

In sostanza, una visione che esasperatamente privilegia l'efficienza, invece che cristallizzare il risultato processuale, può condurre ad annullarlo.

Di qui l'esigenza di garantire l'effettività dei principi, e se tale risultato è minato da controverse pratiche operative si rende necessaria la genesi di norme che impongano più chiaramente un'ortodossia interpretativa ed applicativa. Questo è il senso delle riforme proposte dal capitolato di delega che oggi abbiamo presentato.

Ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione per la piccola relazione introduttiva e cederei la parola, secondo l'ordine della locandina, alla professoressa Rosita del Coco.